

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

Segretariato:

☎ 091 972 43 41

e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch

web www.comuniticinesi.ch

Spettabile
Commissione
Costituzione e leggi
del Gran del Consiglio
Residenza governativa
CH – 6501 Bellinzona

Lugano, 10 dicembre 2020

Consultazione sulla proposta di Disegno di nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)

Gentile Signore, Egregi Signori,

nell'ambito della procedura di consultazione promossa prendiamo atto che la Commissione ritiene che i Municipi siano l'Autorità che meglio conosce le specificità del territorio e, per questo, in grado di meglio gestire la convivenza tra cittadini ed esercizi pubblici con un occhio attento sia alla quiete pubblica che alle libertà imprenditoriali. Un obiettivo condivisibile ma che risulta essere in parte gran parte vanificato e svuotato di contenuti da norme che restringono la possibilità per i Comuni di eventualmente limitare l'apertura e le attività degli esercizi pubblici (art. 2 cpv. 1), che sottopongono al preavviso vincolante del Laboratorio cantonale il rilascio e il ritiro della patente (art. 4); che demandano ad un Regolamento cantonale il compito di definire le formazioni di base e gli aggiornamenti necessari per poter assumere la gerenza di un esercizio pubblico (art. 5 cpv. 5), che concedono ai Comuni la facoltà di estendere gli orari di apertura ma non di ridurre gli orari minimi comunque fissati tra le 05.00 e la 01.00 (con estensione alle 02.00 il sabato e nei gironi prefestivi) (art. 9), infine che delegano al Consiglio di Stato il compito di emanare tutte le disposizioni necessarie per la messa in atto di una legge (art. 16) la cui esecuzione spetta ai Comuni (art. 17).

Per contro, i Comuni si ritroveranno confrontati con la responsabilità di far rispettare la legge e gli obblighi di adottare i provvedimenti amministrativi e penali (Titolo III, art. 12, 13 e 14), e dovranno inoltre designare un'autorità competente per l'esecuzione della legge (art. 17 cpv. 2) e, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova Lear, elaborare le relative ordinanze di esecuzione (art. 17 cpv. 2 e art. 20).

In riferimento alla verifica e ai controlli legati alla concessione (ed all'eventuale ritiro) della patente per gli esercenti osserviamo che saranno gli uffici comunali a dover effettuare delle verifiche e dei controlli puntuali o a campione tra gli esercenti per ravvisare eventuali irregolarità. Questo compito imporrà un importante lavoro amministrativo – con un conseguente maggior onere – per i Comuni ticinesi. ACT chiede venga tenuto in considerazione l'onere aggiuntivo per i Comuni.

Il progetto di nuova Lear elaborato dalla Commissione impone infatti ai Comuni maggiori oneri non compensati né dall'opportunità di meglio adattare le regole alla realtà locale né dalla possibilità di almeno recuperare (grazie a tasse o multe) i costi amministrativi generati.

Per anni, come Comuni, abbiamo lottato contro le gerezze fittizie negli esercizi pubblici ed ora, con la riforma di legge, si dà la possibilità a due esercizi pubblici di avere un solo gerente che rimane 20 ore in ognuno di essi. Riteniamo che il mancato obbligo di presenza fisica del gerente nel locale, seppure gli vengano imputati maggiori responsabilità professionali e giuridiche, non permetterà di eliminare futuri abusi da parte di gerenti/gestori che si reputano più "furbi" dell'Autorità cantonale e comunale.

Al Comune deve poter essere data la possibilità di richiedere, ad esempio, un minimo di formazione professionale per il gerente quale un certificato di capacità professionale nel settore o, in assenza, un diploma di esercente o, almeno, una pregressa esperienza nella gestione di un esercizio pubblico (art 2).

In riferimento al tema dell'ordine pubblico nelle prossimità dell'esercizio pubblico ricordiamo che durante le ore serali di apertura e dopo la chiusura dei locali, soprattutto nei bar e nei locali notturni, vi sono troppi rumori molesti provocati dalla musica proveniente da altoparlanti posti all'esterno dei bar, da schiamazzi e grida originati dagli stessi clienti (oltre purtroppo a risse con conseguenze più o meno gravi). Questo aspetto viene amplificato quando il gerente non è fisicamente presente all'ora di chiusura. Diverse volte infatti le Polizie comunali, soprattutto quelle dei Comuni più grandi del Cantone, sono chiamate ad intervenire per situazioni di questo genere che creano fastidi e disturbi al vicinato. Le descritte situazioni aumentano nei periodi estivi e degenerano, in parte, con la possibilità di tenere aperti alcuni esercizi pubblici fino alle 02.00. Senza neppure dimenticare la presenza di una notevole sporcizia (vedi bottiglie, rifiuti, bicchieri, ecc.) che non è in alcuno modo di decoro per l'ordine pubblico. L'indicazione di orari di apertura (art.9) non è compatibile con l'obiettivo di dare ai Comuni maggiori responsabilità nella gestione degli esercizi pubblici valorizzando la loro conoscenza dei cittadini e del territorio. Gli aspetti sopracitati provocano inoltre una mole di lavoro supplementare per le Polizie comunali e per i relativi Dicasteri dei servizi urbani. Non è immaginabile far capo unicamente all'Autorità di polizia, sia essa cantonale o comunale, Autorità peraltro già impegnate su più fronti.

Rileviamo che non sono per nulla chiare le eccezioni all'«obbligo di patente» (vedi art 3).

Preso atto della proposta di concedere ai Comuni la competenza in merito al rilascio della patente (art 4), postuliamo che questa disposizione venga completata con la possibilità per il Comune di decidere eccezioni all'«obbligo di patente», quando è necessario il preavviso vincolante del laboratorio cantonale, l'indicazione della possibilità per il Comune di emanare le altre norme strutturali diversificandole, se del caso, a seconda delle tipologie di esercizi presenti sul suo territorio, un elenco minimo, se ritenuto indispensabile, degli aspetti strutturali che possono essere fissati dal Regolamento cantonale di applicazione.

Infine, per quanto concerne la vendita di cibo sulle strade con in cosiddetti street food o food-truck, rendiamo attenti che le disposizioni proposte per queste attività non sono chiare. Occorrono sicuramente più controlli nel garantire una migliore qualità di merce che viene venduta e nel verificare gli effettivi spostamenti di tali mezzi e dove essi sostano (vicinanze alle scuole, ai commerci, ad altri ristoranti / esercizi commerciali, eccetera). Anche in questo caso chiediamo venga tenuto nella giusta considerazione il futuro onere amministrativo e di controllo che verrà ribaltato ai Comuni ed ai suoi servizi di controllo/amministrazione.

Postuliamo che le competenze in relazione ai provvedimenti amministrativi e alle disposizioni penali, in particolare quelle di carattere penale (art. 13) o legate all'istigazione all'abuso di alcol (art. 14), vengano attribuite ai Comuni.

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni supplementari in proposito.

Con i nostri più cordiali saluti.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente
Avv. Felice Dafond

Il Segretario
Dr. sc. ec. Tobio Gianella